



IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012, n. 87, serie generale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare, i) l'art. 87, comma 1, che dispone che "[...] Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni [...]"; ii) l'art. 87, comma 2, che dispone che "La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione"; iii) l'art. 26, comma 2, che dispone che "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma"; l'art. 26, comma 2-bis, che dispone che "[...] i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile,



anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio)”, e, in particolare, l'art. 263, comma 1, che dispone che “Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi”;

Vista la 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di stabilità 2021)”;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato e via via prorogato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, ed, in particolare, l'art. 2-ter,



comma 1, lett. a), che ha introdotto nell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 481;

Visto il citato art. 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che estende l'efficacia delle disposizioni di cui ai citati commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilendo che "Le disposizioni di cui all'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021";

Visto il decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", e, in particolare, l'art. 6, comma 1, che dispone che "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni [...] di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che dispone che i) "A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza"; ii) l'art. 1, comma 2, che dispone che "Nell'attuazione di quanto stabilito al comma 1, le amministrazioni assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità";

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021, e, in particolare, i) l'art. 1, comma 1, che dispone che "In attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le pubbliche amministrazioni [...] adottano le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa nella sede di servizio"; ii) l'art. 1, comma 2, che dispone che "Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni: a) organizzano le attività dei propri uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale", adottando nei quindici giorni successivi alla data del 15 ottobre 2021 le misure organizzative necessarie per la piena



attuazione del decreto stesso e «assicurando, comunque, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (*front office*) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (*back office*), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza, anche mediante l'ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni; *iii*) l'art. 1, comma 3, che dispone che nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. *c*) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAIO), e tenuto conto che a decorrere dalla data del 15 ottobre 2021 il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, l'accesso a tale modalità, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente al ricorrere delle condizionalità specificate alle lettere da *a*) a *h*) del comma 3 in discorso;

Visto il "Protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria", adottato con decreto rettorale n. 121 del 6 aprile 2020;

Vista la nota prot. 3866 del 6 aprile 2020 del Direttore Generale, avente ad oggetto "Provvedimenti connessi all'attuazione del Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19";

Visto il decreto rettorale n. 267 del 14 settembre 2020, che ha adottato le "Linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l'anno accademico 2020/2021 Fase 3";

Visto il decreto rettorale n. 307 del 27 ottobre 2020, che ha integrato le predette "Linee guida operative per la ripresa delle attività istituzionali in presenza per l'anno accademico 2020/2021 Fase 3";

Visto il decreto direttoriale n. 60 del 29 giugno 2021, con il quale è stato adottato il Piano di rientro del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;

Vista circolare rettorale del 27 agosto 2021, prot. n. 10252, avente ad oggetto "Misure per prevenire il contagio da COVID-19 nelle Università – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito universitario (decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 – circolare MUR 7 agosto 2021)";

Vista la circolare direttoriale del 2 settembre 2020 avente ad oggetto "Attività istruttorie per l'attuazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19' – Art 263 – 'Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile'- Categorie prioritarie", con la quale sono state individuate le categorie prioritarie ed è stato invitato il personale, in possesso dei requisiti, di presentare apposita istanza;



Visto il decreto del Direttore Generale n. 83 del 6 settembre 2021 che ha disposto *i)* che il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in lavoro agile per familiari non conviventi affetti da patologie svolge la propria attività lavorativa in presenza; *ii)* che il personale in lavoro agile per la cura dei figli minori di cui al decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021 n. 61, svolge la propria attività lavorativa in presenza; *iii)* che il personale in lavoro agile per motivi afferenti alla distanza chilometrica dal posto di lavoro superiore a 50 km, percorribili con mezzi pubblici, svolge la propria attività lavorativa in presenza;

Considerato che l'art. 87, comma 1, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 prevede che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza;

Considerato che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021, prevede che, all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 15 ottobre 2021, adottano le misure organizzative previste dallo stesso decreto per il rientro in presenza del personale dipendente;

Considerato che il citato art. 2-ter, comma 1, lett. a), ha introdotto nell'art. 1 della menzionata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 481, che estende l'efficacia delle disposizioni recate dai citati commi 2 e 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Considerato che il combinato disposto dei commi 2 e 2-bis dell'art. 26 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che i lavoratori c.d. fragili, come individuati e definiti nel ridetto comma 2-bis, "svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

Ritenuto, pertanto, che debba disporsi il rientro in presenza di tutto il personale e che, fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori c.d. fragili vadano individuati ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei citati commi 2 e 2-bis dell'art. 26 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Sentito il Magnifico Rettore;

Sentiti i Direttori di Dipartimento;

Sentiti i Responsabili delle Aree dell'Amministrazione centrale;

Sentito il Responsabile del Servizio protezione e prevenzione;

Sentito il Medico Competente;
Sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;

decreta

1. È adottato l'aggiornamento del Piano di rientro in presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario come di seguito specificato.
2. A decorrere dal 25 ottobre 2021 tutto il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario svolge l'attività lavorativa in presenza, ad eccezione di quello specificato all'articolo successivo. Fino alla data del 24 ottobre 2021 resta ferma l'efficacia del decreto direttoriale n. 83 del 6 settembre 2021.
3. Il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in condizione di c.d. fragilità, come individuato e definito nel combinato disposto dei commi 2 e comma 2-*bis* dell'art. 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, svolge la prestazione lavorativa in modalità agile e le attività di formazione professionale da remoto.
4. Il personale collocato in regime di lavoro agile può chiedere di svolgere la propria attività lavorativa parzialmente o integralmente in presenza, producendo apposita istanza che sarà valutata dall'Amministrazione.
5. Il personale in regime di lavoro agile è tenuto a produrre dettagliata e puntuale rendicontazione settimanale dell'attività svolta, inviando le informazioni ai rispettivi Responsabili di struttura, i quali, a loro volta, provvedono a trasmetterle all'Area Risorse umane e Formazione entro i termini previsti.
6. Si pubblici.

Reggio Calabria, 20 ottobre 2021

La Responsabile del Settore
Gestione presenze e Formazione
F.to Dott.ssa Rita Libri

Il Responsabile dell'Area
Risorse umane e Formazione
Dott. Marco Santoro

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Giuseppe Zimbalatti